



Fatto e Diritto

1.-Con sentenza del 27 marzo 2007, il Tribunale di Alessandria accoglieva la domanda di Attilio D'Amato, ex segretario comunale di fascia B con anzianità superiore al triennio, transitato nei ruoli dell'INPS il 1°ottobre 1998 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 18, comma 11 del d.P.R. 4.12.1997 n. 465, col riconoscimento del suo diritto ad essere inquadrato nel ruolo unico della dirigenza INPS a decorrere dal 30.12.04, e conseguente condanna dell'Istituto al pagamento delle relative differenze retributive.

Con sentenza depositata il 4 giugno 2008, la Corte d'appello di Torino rigettava il gravame proposto dall'INPS, compensando le spese del grado.

La Corte di merito confermava in sostanza il diritto del D'Amato alla qualifica dirigenziale (ed alle connesse differenze retributive) a far data dall'entrata in vigore della legge n.311/2004, interpretando l'art.1, comma 49 come applicabile anche ai segretari comunali che erano transitati ad altra amministrazione *da epoca anteriore alla entrata in vigore della legge stessa*, e ricorrendo nella specie le due condizioni richieste dalla norma citata: l'essersi il funzionario avvalso della facoltà di cui all'art.18 cit. e l'aver prestato servizio come segretario comunale per almeno 3 anni.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'INPS, affidato ad unico motivo. Ha resistito il D'Amato con controricorso.

2.-Deve premettersi che le varie eccezioni di inammissibilità del presente ricorso, sollevate dal controricorrente, debbono ritenersi infondate: a) quanto alla violazione del termine cd. breve per impugnare, posto che la notifica della sentenza d'appello è avvenuta, in violazione degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti della parte personalmente, nella specie nei confronti dell'INPS in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della competente sede provinciale, invece che presso il suo procuratore costituito in giudizio, con conseguente inidoneità della notifica a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ. (*ex aliis*, Cass. n. 7527 del 29/03/2010, Cass. n. 4698 del 27/02/2014; Cass. n. 22698\2014, Cass. Sez. Un. n. 7269/94; Cass. n. 1900/96; Cass. n. 4645/96; Cass. n. 4443/99; Cass. n. 7527/10); b) quanto all'insufficienza del quesito di diritto deve rilevarsi che esso sottopone alla Corte, sia pur sinteticamente, in modo chiaro la questione sottoposta al suo esame: e cioè se ai segretari comunali con più di tre anni di anzianità e già transitati ex art. 18 d.P.R. n. 456\97 presso altro ente pubblico possa spettare nell'ente di destinazione la qualifica dirigenziale ex art. 1 della legge n. 311\04, entrata in vigore successivamente all'esaurimento della procedura di mobilità.

3.-La questione è stata già esaminata dalla sezione lavoro di questa Corte in tre recenti sentenze (nn. 1324\14, 1047\14; 165\14), ove si è



affermato che in tema di passaggio dei segretari comunali o provinciali presso altre pubbliche amministrazioni, l'art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ne disciplina il reinquadramento a seguito del processo di mobilità, *non è applicabile alle procedure esaurite alla data di entrata in vigore della legge stessa*, indipendentemente dalla precedente categoria (A, B o C) di inquadramento del segretario comunale (o provinciale). Con la conseguenza che questi, transitato ad una P.A. diversa da quella di provenienza per effetto di procedura di mobilità già esaurita al momento dell'entrata in vigore della legge n. 311 cit., non ha diritto alla superiore qualifica dirigenziale. Ciò in linea con i principi generali in materia di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni: tra questi l'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, secondo cui il dipendente trasferito all'esito delle relative procedure è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente, nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conservando, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento, sicché "l'inquadramento nei ruoli di amministrazione diversa da quella di provenienza spezza ogni legame con quest'ultima e assume carattere definitivo"; l'art. 18, comma undicesimo, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, contenente il regolamento della disciplina dettata in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, che stabilendo che il funzionario trasferito, collocato nei ruoli dell'Amministrazione ricevente, conserva il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove più favorevole, mediante l'attribuzione di un assegno "ad personam" (pari alla differenza tra il trattamento economico in fruizione e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici), "implica che il previsto meccanismo di garanzia economica esaurisce, nei suddetti termini, la portata della tutela accordata al dipendente trasferito". Tale norma, infatti, non avrebbe senso, in relazione alla contemplata regola di riassorbibilità del predetto assegno, se con essa venisse garantito anche l'inquadramento già goduto presso l'Amministrazione di provenienza (quale segretario comunale). Ne consegue che il citato art. 18, comma undicesimo, del d.P.R. n. 465 del 1997 garantisce la conservazione del solo trattamento economico già goduto, venendo la precedente qualifica mantenuta ai soli fini patrimoniali e non di progressione di carriera (Cass. n. 165\14, Cass. n.7730\07 e n. 10449\06). Tale norma era stata fatta salva dal decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, in legge n. 186 del 2004, ove venne infine stabilito (art. 3 ter) che ai segretari comunali e provinciali si applica la disciplina per la mobilità volontaria recata dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, con l'unica integrazione rappresentata dall'art. 18, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 (Cass. n. 165\14); ancora il consolidato principio secondo cui il



passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con l'applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro, regola confermata, per i dipendenti pubblici, dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 il quale, nel testo attuale (come modificato dall'art.16, comma 1 della legge n. 246 del 2005), stabilisce, altresì, la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'amministrazione cessionaria (Cass.16.4.12 n. 5959, Cass. 13.9.06 n. 19564; Cass. 17.7.06 n. 16185).

Analoghi principi sono stati affermati da Cass. 17.7.13 n. 17117, secondo cui, in tema di pubblico impiego, una volta realizzatosi il passaggio da una amministrazione ad altra, spetta al datore di lavoro pubblico di destinazione la gestione dell'intero rapporto e, in particolare, l'inquadramento del personale, in conformità di quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui, nel caso di trasferimento di un pubblico dipendente da un'amministrazione ad altra a conclusione della procedura di mobilità, è ininfluenza il mutamento di qualifica successivamente intervenuto nell'amministrazione di provenienza, atteso che l'ente di destinazione è vincolato dall'istanza di trasferimento formulata dal dipendente con riferimento ad una qualifica certa e ad una ben individuata sede di servizio (Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006 n. 260). Il giudice amministrativo ha avuto modo di precisare, inoltre, che il provvedimento di inquadramento a seguito di mobilità è vincolato alle indicazioni contenute nella domanda del dipendente interessato, con esclusione di ogni discrezionalità dell'amministrazione ai fini dell'assegnazione ad una diversa qualifica (Cons. Stato, sez.VI, 24 gennaio 2005, n. 109).

Alla conclusione sopra riferita, questa Sezione Lavoro è giunta anche in considerazione dei seguenti ulteriori principi: la possibilità di progressioni verticali del pubblico dipendente solo in presenza di procedure concorsuali bandite dall'amministrazione in questione, nel rispetto dei limiti di legge, e di quelli individuati dalla Corte costituzionale -che ha escluso la legittimità di previsioni legali che prevedano l'acquisizione di qualifiche superiori senza concorso: cfr. Corte cost. 1/1999 ed altre numerose successive, fino alle sentenze n. 177 e 212 del 2012 (Cass. n. 1324\14).

La recente giurisprudenza di questa sezione lavoro ha pertanto affermato che la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 48 e 49, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), disciplina l'inquadramento dei segretari comunali e provinciali interessati dalle procedure di *mobilità in corso* e non anche coloro che, essendo stati in passato segretari ed essendo stati da tempo trasferiti ad altra amministrazione ed ivi conseguentemente inquadrati, non erano più tali, considerata anche l'inscindibile connessione tra i commi 48 e 49,



dell'art. 1, palesemente espressa nel chiaro richiamo di un comma all'altro, identificando l'ambito applicativo delle disposizioni del comma 49 con quello del "processo di mobilità di cui al comma 48", e dunque ad un processo di mobilità che è in corso, svolgendosi "nelle more della nuova disciplina contrattuale" (cfr., in particolare, Cass. n.1324\14).

4.- All'udienza odierna il Collegio ha tuttavia considerato che mentre il comma 48 dell'art. 1 L. n. 311\04, recante una disciplina specifica in tema di mobilità dei segretari comunali ("In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso"), regola certamente le procedure di mobilità in corso e quelle future eventuali, il comma 49 ("Nell'ambito del processo di mobilità di cui al comma 48, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'art. 18 del regolamento di cui al D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carente di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria") possa disciplinare le procedure di mobilità già esaurite, riguardando soggetti che abbiano già prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano poi avvalsi della facoltà di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 465\97, con conseguente inquadramento nella amministrazione di destinazione in posizione non dirigenziale e dunque deteriore rispetto a quella prevista dal c.c.n.l. 2001 per i segretari comunali e provinciali in mobilità verso altre amministrazioni, cui è riconosciuta, a partire dal 31 dicembre 2001, la qualifica dirigenziale.

La norma del 2004 (art. 1, comma 49) potrebbe essere dunque intervenuta per sanare la disparità di trattamento tra i segretari che avevano optato per la mobilità prima del 1° gennaio 2002 e quelli che lo avevano fatto a partire da tale data.

5.-Ritiene dunque il Collegio di dover rimettere gli atti al Primo Presidente della Corte considerato che si tratta di questione di massima di particolare importanza: per la disparità di trattamento tra gli ex segretari comunali che può determinarsi a seguito del recente indirizzo della sezione di questa Corte in materia; per la pendenza di numerose analoghe controversie e per la presenza di un consistente orientamento



contrario delle Corti di merito. Ciò anche in ossequio al principio del giusto processo e della sua ragionevole durata, che da una eventuale pronuncia di questa Corte a sezioni unite trarrebbe sicuro giovamento, con utile ripercussione sui numerosi procedimenti in corso a livello nazionale.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite,

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del ^{27 gennaio} ~~8 marzo~~ 2015

FB

Il Presidente

ott. Gabriella Coletti De Cesare

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 30 MAR. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA